Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►<u>M2</u> REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali ◀

(GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1)

Modificato da:

		Ga	zzetta uffi	ciale
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1085/97 della Commissione del 13 giugno 1997	L 157	13	14.6.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1291/97 del Consiglio del 27 giugno 1997	L 176	17	4.7.1997
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 2631/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997	L 356	1	31.12.1997
<u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 1421/98 del Consiglio del 29 giugno 1998	L 190	9	4.7.1998
<u>M5</u>	Regolamento (CE) n. 2151/98 della Commissione del 7 ottobre 1998	L 271	8	8.10.1998
► <u>M6</u>	Regolamento (CE) n. 2780/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998	L 347	5	23.12.1998

Rettificato da:

►<u>C1</u> Rettifica, GU L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (2631/97)

REGOLAMENTO (CE) N. 2505/96 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione nella Comunità di taluni prodotti agricoli e industriali sarà insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie di trasformazione della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per tali prodotti dipenderà, per una parte non trascurabile, da importazioni provenienti da paesi terzi; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti e l'avvio o lo sviluppo della produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a tali contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino al loro esaurimento;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di tali contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che nelle Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nel corso del 1996 insufficiente per coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà per una parte non trascurabile dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio ai bisogni di approvvigionamento più urgenti della Comunità per tali prodotti e ciò alle condizioni più favorevoli;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3059/95 (¹), il Consiglio ha aperto per il 1996 e relativamente ad alcuni prodotti industriali dei contingenti tariffari comunitari; che è opportuno aumentare le quantità di ferrocromo (numero 09.2711), di isopropilidene (numero 09.2859) e di oscillatore (numero 09.2939);

considerando che i regolamenti esistenti recanti apertura dei contingenti comunitari autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno, in gran parte, prorogato le precedenti misure; che, pertanto, al fine di razionalizzare l'attuazione di tali misure, sembra opportuno non limitare il periodo di validità di detti regolamenti; che si possono effettuare adeguamenti del loro ambito, in particolare l'aggiunta e la soppressione di taluni prodotti, mediante regolamento del Consiglio e che non è ammesso il trasferimento di volumi non esauriti da un periodo contingentale all'altro;

⁽¹) GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1535/96 (GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 16).

considerando che modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale; che, a fini di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa, ottenuto il parere del comitato del codice doganale, apportare le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato, compresa la pubblicazione di una versione consolidata, necessari al presente regolamento;

considerando che tale procedura dovrebbe altresì essere applicata qualora durante l'anno civile in corso risultasse necessario aumentare o aggiungere un contingente oppure prolungare un periodo contingentale e che tali misure temporanee rimangono efficaci fino alla fine dell'anno civile in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti nell'allegato I sono sospesi ai livelli indicati durante i periodi indicati e fino a concorrenza dei volumi indicati a lato di ciascuno di essi.
- 2. Nel regolamento (CE) n. 3059/95, la tabella dell'allegato è sostituita per i numeri di serie 09.2711, 09.2859 e 09.2939, dalla tabella nell'allegato II dal presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici conseguenti a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric e la pubblicazione di una

versione consolidata sono decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Quando si verifichi nel corso di un anno civile:

- che una quantità contingentale non è sufficiente per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità, ovvero
- che una proroga di un contingente tariffario per il quale il periodo di validità è stato limitato è necessario al di là di questo periodo per soddisfare i bisogni dell'industria comunitaria tenendo conto della capacità di produzione all'interno della Comunità,

il contingente in questione può, secondo la procedura prevista all'articolo 7, essere aumentato di un massimo del 50 % o prolungato per un periodo massimo di 6 mesi non oltre la fine dell'anno civile.

Articolo 7

- 1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (¹).
- 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. In sede di votazione nell'ambito del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nell'articolo sopraindicato. Il presidente non prende parte al voto.
- La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere espresso dal comitato, queste misure sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.
- 3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento posta dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 1997 per l'allegato I e a decorrere dal 1º gennaio 1996 per quanto riguarda l'allegato II.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10	Anguille (Anguilla spp.) vive, fresche, refrigerate, o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (*)	4 000 t	0	1.7.1997- 30.6.1998
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10 10 10	Anguille (Anguilla spp.) vive, fresche, refrigerate, o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (*)	2 000 t	0	1.7.1998- 31.12.1998
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (*)	13 000 t	0	1.1-31.12
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	1	Ferrocromo contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	►<u>MS</u> 925 000 ◄ t	0	1.1-31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (*): — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (¹)	1.1-31.12
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20	Ciliege acidule (Prunus cerasus), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (*): — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (¹)	1.1-31.12
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10-6 m² s-¹ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	7 500 t	0	1.1-31.12
09.2729	ех 0811 90 95	10	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500 t	12	1.1-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo	► $\overline{M5}$ 34 000 \blacktriangleleft t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido per la fabbricazione di carta autocopiante (*)	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2811	ex 2902 90 80	20	4-Benzilbifenile	300 t	0	► <u>C1</u> 1.1-31.12.1998
09.2829	ex 3824 90 95	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	700 t	0	1.1-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	8 000 t	0	1.1-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ($^{(a)}$ ($^{(b)}$)	700 t	0	1.1-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	13 000 t	0	1.1-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	38	Glutatione	15 t	0	1.1-31.12
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2 - [isopropilidene-bis (p-fenilenossi)] dietanolo, solido	1 300 t	0	1.1-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti in peso: — 73 % o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio, — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di boro — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietileneglicolo	250 t	0	1.1-31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1-31.12
09.2887	ex 2905 50 10	10	2,2,2-Trifluoroetanolo	350 t	0	1.1-31.12

Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
		Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1-31.12
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ecu/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (*)	6 000 t	0	1.1-31.12
	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1-31.12
	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99 % o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1-31.12
		Cistina	600 t	0	1.1-31.12
	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1-31.12
	10	Soffietti destinati alla fabbricazione di autobus articolari (²)	2 600 pezzi	0	1.1-31.12
	10	Cavo di acetato di cellulosa composto di 10 000 filamenti o più, ma non più di 12 000 filamenti, con un titolo per ciascun filamento di 2,6 decitex o più, ma non più di 2,7 decitex	350 t	0	1.1-31.12
	30	1,3-diclorobenzene	2 600 t	0	1.1-31.12
J	30	Piastra di silicio drogato, destinato alla fabbricazione di cellule solari della sottovoce 8541 40 91 (²)	► <u>M6</u> 4 500 000 unità ◀	0	1.1-31.12
		Colofonia ed acidi resinici di gemme	► <u>M4</u> 70 000 t ►	0	1.1-30.6
		Colofonia ed acidi resinici di gemme	► <u>M6</u> 60 000 ◀ t	0	1.7-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2936	ex 3815 90 90	45	Catalizzatore, sotto forma di polvere costituito da una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, 0,5 % o meno di uno dei seguenti elementi: litio, potassio, sodio, cadmio o zinco, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (*)	200 t	0	1.1-31.12
09.2937	ex 3818 00 10	40	Silicio drogato sotto forma di dischi, aventi un diametro di 200 mm (\pm 0,25 mm) destinato alla fabbricazione dei prodotti della voce 8542 (a)	800 000 unità	0	1.1-31.12
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscillatori pilotati in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituiti di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	70 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2942	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico di purezza, in peso, di più di 98,5 %	► <u>MS</u> 1 500 ▲ t	0	1.1-31.12
09.2943	ex 8531 20 80	10	Dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), diverso da quello a matrice attiva, munito di componenti elettronici, esclusi prodotti con almeno una delle seguenti caratteristiche: — munito di uno o più circuiti integrati monolitici montati su vetro (Chip on glass) — con 256 000 pixel o più	►<u>M5</u> 40 000 000 ⋖ di unità	0	1.1-31.12
09.2944	► <u>C1</u> ex 9013 80 30 ◀		Dispositivo a cristalli liquidi, diverso da quello a matrice attiva, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro	VMS 45 000 000 ◀ di unità	0	1.1-31.12
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	► <u>M6</u> 2 700 t ◀	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluoruro di vinilidene, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (*)	► <u>M4</u> 1 300 t ▲	0	1.1-31.12
09.2948	ex 8529 90 40	10	Tastiera, comprendente uno strato di silicone e stasti di policarbonato, destinata alla fabbricazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (*)	70 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in comprendente una delle seguenti combinazioni: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 — oppure altre sigle d'identificazione prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	► <u>M6</u> 12 000 000 di unità ◀	0	1.1-31.12
09.2950	ex 2905 50 10	20	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (*)	4 000 t	0	1.1-31.12
09.2951	ex 3302 90 90	10	Miscuglio greggio di geraniolo e di nerolo contenente in peso: $-55 (\pm 5) \%$ di geraniolo, $-34 (\pm 3) \%$ di nerolo e $-7 (\pm 3) \%$ d'idrocarburi	3 000 t	0	1.1- 31.12.1998
09.2953	ex 8529 90 40	20	Tastiera, interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinata alla fabbricazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	20 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorometile] fenilacetonitrile	100 t	0	1.1-31.12
09.2955	ex 2932 19 00	09	Flurtamone (ISO)	200 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2956	ex 3818 00 10	09	Disco di silicio drogato trattato all'idrogeno ad alta temperatura («hydrogen-annealed wafer»), con un diametro di 150 mm (± 0,5 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8542 (*)	220 000 unità	0	1.1-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	VM6 55 000 000 di unità ◀	0	►M6 1. 131. 12. 1998
09.2958	ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, non cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 89 cm	20 000 unità	0	1.1-31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m², esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921 (^a)	► <u>M6</u> 60 000 t ►	0	1.1-31.12
09.2961	ex 5402 43 00	20	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex, costituito di 110 filamenti ciascuno con un'anima di tereftalato di polietilene e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di tereftalato di polietilene, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) (*)	1 500 t	0	1.1-30.6.1998
09.2962	ex 8529 10 70	70	Filtro ad onda acustica di superficie per una frequenza centrale di 902,5 MHz per la trasmissione e una frequenza centrale di 947,5 MHz per la ricezione	125 000 unità	0	1.1-30.6.1998
09.2963	ex 8533 21 00	31	Resistenza fissa a strato spesso, con una resistenza di 10 ohm o più ma non superiore a 2,2 Mohm, un potere di dissipazione non superiore a 0,063 W, inserita in un contenitore del tipo SMD di dimensioni non superiori a 0,4 \times 0,55 \times 1,1 mm	► <u>M6</u> 1 000 000 000 di unità ◀	0	1.1-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (*)	1 200 t	0	1.1-31.12

ex 5502 00 80 30 ex 2839 19 00 20 ex 8518 29 20 20 ex 8518 29 80 30 ex 8518 29 80 30 ex 8518 29 80 30	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato alla fabbrica- zione di lara mettinata (a)		(2)	0
		80 t	3	►M4 1.1 — 31.12.1998
	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	4 000 t	0	1.1-31.12
	Altoparlante, con un diametro di meno di 23 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8525 20 91 (*)	► <u>M4</u> 3 000 000 di unità ◀	0	1.1-30.6.1998
	Altoparlante, con un diametro di meno di 23 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8525 20 91 (*)	3 000 000 di unità	0	1.731.12.1998
ex 2825 30 00 20	Ossidi e idrossidi di vanadio, sotto forma di polvere, destinati seclusivamente alla fabbricazione di leghe (*)	300 t	0	1.731.12.1998
ex 3920 62 19 82 ex 3920 91 00 93	Foglio di polietilene tereftalato metallizzato su una o due facce, o stratificato di tali fogli metallizzati sulle superfici esterne, che presenta le caratteristiche seguenti: — trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %, — non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali non plastici, — ricoperto o no sulle due facce di uno strato di polivinilbutirrale, — spessore totale inferiore a 0,2 mm senza tener conto degli eventuali strati di polivinilbutirrale, destinato alla fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente (*)	52 500 m ²	0	1.731.12.1998
2933 61 00 —	Melamina	5 000 t	0	1.731.12.1998
ex 3818 00 10 45	Silicio drogato sotto forma di dischi, aventi un diametro di 300 mm (± 0,25 mm) destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8542 $^{(*)}$	15 000 unità	0	1.731.12.1998

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contin- gentale (in %)	Periodo contingentale
09.2972	ex 5603 92 90	50	Stoffa non tessuta di fibre in fiocco, con una resistenza alla rottura (nella direzione della macchina) di 3,8 kg/5 cm o più, in rotoli:	7 600 000 m²	0	1.731.12.1998
			— di larghezza non inferiore a 78 mm ma non superiore a 252 mm			
			o.			
			— di lunghezza di 980 m o più, destinata alla fabbricazione di dischi flessibili (*)			
09.2973	ex 8540 91 00	95	Maschera forata con buchi circolari (dot-mask), con una lunghezza in diagonale di 39 cm (\pm 0,5 mm)	250 000 unità	0	1.731.12.1998

(*) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
(b) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.

ALLEGATO II

ngentale	96	96	96
Periodo contingentale	1.131.12.1996	1.131.12.1996	1.731.12.1996
Dazio contin- gentale	0	0	0
Volume del contingente	770 000 t	1 300 t	6 870 000 unità
Designazione delle merci	Ferrocromo — contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	2,2″-[isopropilidenebis(p-fenilenossi)] dietanolo presentato sotto forma solido	Oscillatore pilotato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, racchiuso in un contenitore su cui figurano: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni alfanumeriche: 1012TDK, 1019TDK, EK304 MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE 501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione che si riferiscono a prodotti che soddisfano la presente descrizione
Suddivisione TARIC	l:	10	89
Codice NC	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	ex 2909 49 90	8543 89 90
Numero d'ordine	09.2711	09.2859	09.2939